



AERO CLUB D'ITALIA

**LOTTO 3
KASKO AUTOVETTURE
CAPITOLATO DI GARA**

INDICE

DEFINIZIONI.....

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- ART. 2 – COLPA GRAVE
- ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
- ART. 5 – VARIAZIONE DEL RISCHIO
- ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI
- ART. 7 – CLAUSOLA DI RECESSO
- ART. 8 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
- ART. 9 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 10 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'
- ART. 11 – ONERI FISCALI
- ART. 12 – FORO COMPETENTE
- ART. 13 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 14 – ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETA'
- ART. 15 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
- ART. 16 – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
- ART. 17 – OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
- ART. 18 – COASSICURAZIONE E DELEGA
- ART. 19 – RESPONSABILITA' SOLIDALE IN CASO DI RTI
- ART. 20 – CLAUSOLA BROKER
- ART. 21 – OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 22 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- ART. 23 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
- ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 25 – CLAUSOLE VESSATORIE
- ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 27 – POSTA CERTIFICATA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE

- ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 2 - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 3 - DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO
- ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE
- ART. 5 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO
- ART. 6 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO
- ART. 7 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO
- ART. 8 - ESCLUSIONI
- ART. 9 - DENUNCIA DEL SINISTRO
- ART. 10 - VALUTAZIONE DEL DANNO
- ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO
- ART. 12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
- ART. 13 - SCOPERTO E/O FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO

SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

DEFINIZIONI

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è sottoscritto il contratto

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Broker

VERSPIEREN ITALIA Srl

Contraente

Persona giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione

Degrado

Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento

Famiglia

Il nucleo familiare del contraente e del proprietario del veicolo assicurato, compresa la famiglia di fatto, come risultante dal certificato di stato di famiglia

Franchigia

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro

Premio

Somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione

Regola proporzionale

Criterio in base alla quale la Società riduce l'importo da liquidare in caso di sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato sia inferiore a quello reale al momento del sinistro stesso

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro

Scoperto

Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Società

Compagnia di Assicurazioni

Valore commerciale

Valore del veicolo determinato sulla base della pubblicazione indicata in polizza

Valore di listino a nuovo

Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie nonché dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 6 Variazione del rischio.

Art.2 – Colpa Grave

Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere, fermo il diritto di rivalsa della Società ex art. 1916 c.c..

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di tre anni con decorrenza ore 24.00 del 31.12.2023 e scadenza ore 24.00 del 31.12.2026 senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Il Contraente ha la facoltà di:

- chiedere, alla scadenza contrattuale riportata in frontespizio, il rinnovo del contratto per un ulteriore biennio;
- recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art.4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell'Assicurazione è convenuto applicando a ciascuna Partita Assicurata il relativo tasso annuo lordo come risultante dalla Scheda di Polizza.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici.

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Art.5 - Variazione del rischio

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.

3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art.6 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art.5 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art.7 - Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.
L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 17 (Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art.8 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 7 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art.9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.11 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico del Contraente.

Art.12 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.14 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art.15 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

L'Assicuratore:

1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

2. l'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Art.18 - Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art.19 - Responsabilità solidale in caso di RTI

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art.20 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata VERSPIEREN ITALIA S.r.l. in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i., fino a tutto il 31/12/2023.

Il Broker subentrante dal 01/01/2024 comunicherà alla Compagnia assicuratrice i propri dati.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 9,00 % (nove percento) sul premio imponibile fino a tutto il 31/12/2023. Per il periodo decorrente dal 01/01/2024 si rimanda a quanto previsto all'art.25 del Disciplinare di gara.

Art.21 – Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art.22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.23 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate ed i Clienti, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento verso il responsabile medesimo.

Art.24 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.25 – Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, prima della data di effetto della polizza.

Art.26 – Cauzione definitiva

La Società deve produrre la dovuta cauzione definitiva costituita secondo le disposizioni dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Art.27 – Posta certificata

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione si obbliga, fino a concorrenza del valore indicato nella Sezione Somme Assicurate del veicolo e nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture intestate al P.R.A. ai dipendenti del Contraente o ai loro familiari conviventi, e utilizzate in occasione di missioni per adempimento di servizio, limitatamente al tempo e al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di collisioni con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione. Agli esclusivi fini di cui alla presente assicurazione sono da intendersi equiparati ai dipendenti dell'Aero Club d'Italia:

- a) quei soggetti, persone fisiche, ai quali l'Ente affida speciali incarichi nel suo interesse o sono chiamati a svolgere compiti a carattere istituzionale;
- b) giudici, controllori e/o commissari di gara che il Contraente invierà a manifestazioni e/o gare aeronautiche nonché istruttori-esaminatori individuati dall'Aero Club d'Italia con apposito atto, che siano inviati ad esaminare allievi per il conseguimento di titoli aeronautici.

ART. 2 – VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente polizza sono operanti alle seguenti condizioni:

- a) che le missioni siano regolarmente autorizzate
- b) che le missioni stesse siano riportate sul registro ufficiale del contraente tenuto costantemente aggiornato;
- c) che nel provvedimento di autorizzazione siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:
 - a. generalità del dipendente o equiparato;
 - b. targa del veicolo;
 - c. luogo, data di inizio e termine della missione;
 - d. percorrenza chilometrica dell'intera missione.

ART. 3 – DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio minimo viene anticipato in base ad un preventivo di chilometri annui percorsi pari a 5.000 (cinquemila).

Alla fine di ogni annualità, entro il termine di 90 giorni, il Contraente comunicherà alla Società assicuratrice i dati effettivi, al fine di procedere alla regolazione del premio. La regolazione del premio sarà effettuata, in rapporto ai chilometri effettivamente percorsi. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 dalla relativa comunicazione da parte della Società.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.

ART.5 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione; il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio netto, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dal momento della consegna della suddetta documentazione.

ART.6 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio netto, escluse imposte, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dal momento della consegna della suddetta documentazione.

ART.7 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO

In caso di alienazione del veicolo e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società trasmettere al nuovo proprietario l'obbligo di proseguire il contratto. Se il premio è stato pagato, il contratto è operante a favore del nuovo proprietario per i quindici giorni successivi a quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine, se il nuovo proprietario non ha chiesto di subentrare nel contratto, l'assicurazione cessa. La Società, nei trenta giorni dalla eventuale richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.

ART.8 – ESCLUSIONI

Le garanzie non operano per i danni:

- a) provocati dal conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore, subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni e confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) verificatisi in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- d) causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida; riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal Regolamento particolare di gara;
- f) provocati dal Conducente che al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- g) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- h) nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;

- i) verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo; durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in Polizza;
- j) all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari;
- k) verificatisi durante il traino attivo e passivo o in occasione di manovra a spinata o a mano o di circolazione fuori strada;
- l) se il veicolo indicato in polizza non fosse coperto da assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione o se il veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada;
- m) indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- n) causati da operazioni di carico e scarico;
- o) subiti da parti meccaniche e/o elettriche per effetto di usura;
- p) causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;
- q) preesistenti al Sinistro denunciato;
- r) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- s) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, in ogni modo determinatosi;
- t) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- u) causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- v) causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- w) causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di qualsiasi genere, salvo che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- x) subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.

ART.9 - DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società, entro 30 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

ART.10 - VALUTAZIONE DEL DANNO

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società, o un perito da essa incaricato, concorderà direttamente l'ammontare del danno con il Contraente o persona da questi indicata.

In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione sia risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

ART.11 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo" con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional.

È equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo.

Qualora la Società intendesse riferirsi nel corso del rapporto a diverso parametro, ricorrerà ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità che la stessa Società si impegna ad indicare all'Assicurato.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

B) Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) due anni per tutte le altre parti.

C) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

D) Ripristino del veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Società in tal senso.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- a) far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- b) sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

ART.12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

ART. 13 - SCOPERTO E/O FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO

Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto a carico dell'Assicurato.

SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO

Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro	€	20.000,00
Percorrenza minima chilometrica prevista	Km	5.000
Premio lordo €/Km	€	<i>Vedasi offerta economica</i>
Premio annuo lordo anticipato	€	<i>Vedasi offerta economica</i>

Per ogni sinistro : NESSUNA FRANCHIGIA APPLICATA

Scomposizione del premio ANNUO minimo comunque acquisito:

Premio annuo imponibile	€	<i>Vedasi offerta economica</i>
Imposte	€	<i>Vedasi offerta economica</i>
Premio annuo lordo anticipato	€	<i>Vedasi offerta economica</i>

Premio lordo alla firma periodo 31.12.2023 – 31.12.2024: € *Vedasi offerta economica*